

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

VERBALE N. 25 DELL'ADUNANZA DEL 18 GIUGNO 2009

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Antonio Conte nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Mauro Vaglio, Livia Rossi, Donatella Cerè, Rodolfo Murra, Francesco Gianzi, Pietro Di Tosto, Cristiana Arditi di Castelvetero.

- Il Consiglio, con riferimento alla festa estiva del 16 luglio p.v., allo stato delibera di attribuire all'evento il titolo "L'estate porta ... Consiglio". La location potrebbe essere costituita da "La Maison", sul Tevere, presso cui si recheranno i Consiglieri Di Tosto e Gianzi per prendere gli opportuni accordi.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota dell'Avv. Sergio Finetti, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Orvieto, pervenuta in data 11 giugno 2009, con la quale esprime solidarietà per il noto problema del rilascio dei locali del Consiglio romano dalla storica sede di Piazza Cavour.

Il Consiglio ringrazia il Presidente Finetti e tutti i Consiglieri dell'Ordine di Orvieto.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota dell'Avv. Alberto Sinatra, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani, pervenuta in data 10 giugno 2009, con la quale esprime solidarietà per il noto problema del rilascio dei locali del Consiglio romano dalla storica sede di Piazza Cavour.

Il Consiglio ringrazia il Presidente Sinatra e tutti i Consiglieri dell'Ordine di Trapani.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota dell'Avv. Alberto Panuccio, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, pervenuto in data 10 giugno 2009, con la quale esprime solidarietà per il noto problema del rilascio dei locali del Consiglio romano dalla storica sede di Piazza Cavour.

Il Consiglio ringrazia il Presidente Panuccio e tutti i Consiglieri dell'Ordine di Reggio Calabria.

- Il Presidente Cassiani riferisce sull'istanza per la nomina di arbitro per arbitrato irrituale, presentata dagli Avvocati (omissis) e (omissis), pervenuta in data 4 giugno 2009, per dirimere la controversia insorta tra la (omissis) S.p.a. e la (omissis) S.r.l., in relazione all'affitto dell'azienda di cui al locale sito (omissis).

Il Presidente propone di nominare l'Avv. Francesco Missori, con studio a Roma in Via Castenedolo, 10/C.

Il Consiglio ne prende atto.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla istanza per la nomina di arbitro per arbitrato irrituale, presentata dagli Avvocati (omissis) e (omissis), pervenuta in data 11 giugno 2009, per dirimere la controversia insorta tra la (omissis) S.p.A. e (omissis) s.a.s., in relazione all'affitto dell'azienda di cui al locale sito (omissis).

Il Presidente propone di nominare l'Avv. Filippo Chiricozzi, con studio a Roma in Via Crescenzo, 19.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota del Responsabile Area e-learning, Dott. Massimiliano Notaro, della Società Una Soluzione S.r.l., pervenuta in data 4 giugno 2009, con la quale comunica di voler mettere a disposizione degli Avvocati della Regione Abruzzo, colpita dal recente terremoto, i corsi formativi presenti sulla loro piattaforma e-learning per il biennio 2009-2010 senza alcun impegno economico da parte degli iscritti ai Fori abruzzesi.

Il Consiglio delega il Consigliere Vaglio a prendere contatto con il Dott. Notaro.

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota, pervenuta in data 29 aprile 2009, con la quale l'Associazione Professionale "(omissis)" e per gli Avvocati (omissis) e (omissis), rappresentati dal Prof. Avv. (omissis) contro l'Avv. (omissis), rappresentata dal Prof. Avv. (omissis) e dall'Avv. (omissis), chiedono la revoca del Dott. (omissis), quale Arbitro Unico per dirimere la controversia insorta tra l'Associazione Professionale "(omissis)" e "l'Avv. (omissis)".

Rappresentano che la designazione del nuovo nominativo, nel rispetto del contraddittorio, dovrà essere effettuata con la nomina di un soggetto appartenente a una società diversa dalla Società di Revisione (omissis).

Il Presidente propone la nomina dell'Avv. Marco Paoletti, con studio a Roma in Via Filippo Corridoni n. 14.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Presidente Cassiani comunica che è deceduto l'Avv. Gianni Manca e che ha partecipato al funerale e ha porto le condoglianze del Consiglio al Collega Antonio Manca Graziadei.

Il Consiglio si unisce ai sentimenti e al ricordo del Presidente.

- Il Presidente Cassiani rivolge gli auguri più affettuosi al Collega ed amico Pietro Di Tosto che oggi compie 47 anni.

Tutti i Consiglieri si uniscono al Presidente nell'esprimere al Collega Di Tosto un felice compleanno.

Il Consiglio si stringe all'amico Consigliere Pietro Di Tosto.

Rilascio locali: Assemblea Straordinaria del 16 giugno 2009

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Il Presidente Cassiani riferisce sull'Assemblea Straordinaria del 16 giugno 2009.

L'Assemblea Straordinaria convocata per il 16 giugno 2009 ha visto la presenza di moltissimi Colleghi che hanno gremito l'Aula e hanno manifestato solidarietà al Consiglio ed apprezzamento per le iniziative intraprese contro l'inopportuno quanto ingiusto proposito di estrometterlo dalla sede che occupa da quando, nel 1912, l'On. Fani, Ministro di Grazia e Giustizia, in occasione della inaugurazione del Palazzo, la consegnò "alla Nobile Curia Romana".

Il Presidente Cassiani ha preso la parola per sottolineare con toni vibrati che la richiesta di rilascio non trova alcuna giustificazione e rischia di frantumare quel clima di reciproca stima che da sempre ha caratterizzato la convivenza tra Avvocati e Magistrati sotto lo stesso tetto: così come evidenziato in tutte le occasioni ufficiali quali, ad esempio, quella della consegna delle medaglie d'oro agli Avvocati con 50, 60, 70 anni di professione e ai Magistrati collocati a riposo.

Il Presidente Cassiani ha, inoltre, ripercorso le tappe della incredibile vicenda, elencando puntualmente quanto ha fatto il Consiglio contro questo che ha definito "un vero e proprio insulto all'Avvocatura".

Ai presenti è stato distribuito un "libro bianco" predisposto dal Consigliere Rossi che ha raccolto i documenti e iniziative intraprese contro il Consiglio; quelle adottate da quest'ultimo in difesa della Dignità ed Autonomia dell'Avvocatura; le delibere adottate da tutti i Consigli degli Ordini d'Italia a sostegno di quello Romano, le centinaia di lettere inviate da Colleghi di tutta Italia.

L'atmosfera è stata caratterizzata da spirito unitario e da grande determinazione.

Unica nota, a dir poco stonata, l'intervento di alcuni Colleghi i quali hanno giudicato "tardiva" la convocazione assembleare e sono arrivati al punto da chiedere ... le dimissioni dei Consiglieri.

A costoro, il Presidente Cassiani ha risposto manifestando dolore per la mancanza di riconoscenza nei confronti di chi si batte da anni sia nelle sedi istituzionali che in quelle giudiziarie.

Agli stessi ha contestato di aver preferito perseguire scopi di chiara ispirazione elettorale piuttosto che il bene della Istituzione.

Ai pochi dissenzienti il Presidente Cassiani ha chiesto pubblicamente e polemicamente dove fossero il 18 marzo allorchè l'Assemblea venne convocata per discutere la richiesta di rilascio onde dare a tutti la possibilità di suggerire ulteriori iniziative.

Nel suo intervento il Presidente Cassiani si è anche detto sconcertato per il fatto inaudito che l'intervento più critico fosse stato svolto da un Collega che fino allo scorso biennio ha fatto parte del Consiglio rivestendo anche una carica istituzionale e contribuendo così a tutte le iniziative a suo tempo adottate sull'argomento.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Ai predetti il Presidente Cassiani ha anche rivolto l'accusa di aver tentato di boicottare una manifestazione destinata a produrre effetti soltanto se connotata da compattezza e coralità.

Dopo aver ascoltato i tanti Colleghi che hanno chiesto la parola per manifestare solidarietà e riconoscenza al Consiglio, il Presidente Cassiani è intervenuto nuovamente per auspicare che le Autorità competenti dimostrino una capacità di ravvedimento che farebbe loro onore e restituirebbe quel clima di serenità e di reciproco rispetto evocato in apertura di Assemblea scongiurando il pericolo di dover ricorrere ad iniziative che, inevitabilmente, paralizzerebbero l'attività giudiziaria affidata in gran parte ai Giudici Onorari, ai Difensori di Ufficio e ai Conciliatori.

Il Presidente Cassiani ha concluso i lavori ringraziando i Colleghi ed assicurando che il Consiglio continuerà a battersi finché non gli verrà riconosciuto un trattamento almeno pari a quello riservato all'Unione Magistrati Italiani, alla Mutualità Magistrati, alla Mutualità Cancellieri, agli Ufficiali Giudiziari, al bar - tavola calda, alla banca, alla ASL e all'Ufficio Postale che occupano indisturbati ampi spazi del Palazzo oppure gli venga offerta una sede che, per dimensione e prestigio, abbia le stesse caratteristiche di quella attuale.

Il Consiglio preso atto di quanto esposto dal Presidente Cassiani lo ringrazia e fa proprie tutte le sue valutazioni.

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53

Il Consiglio

- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avvocati Alfredo Biagini, Susanna Corsini, Anna Maria Dell'Armi, Michele Ferrante, Vincenzo Montanari, Francesco Pacileo, Sergio Pastore, Ginevra Patucchi, Ilaria Verini Supplizi,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge;

dispone

che gli estremi della presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del registro cronologico degli istanti di cui all'art. 8 della citata legge.

- Il Consigliere Segretario Conte comunica che, a seguito della momentanea indisponibilità del referente per l'informatica del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Mauro Lambertucci, è stato dato incarico alla Dott.ssa Ileana Fedele di proseguire le iniziative finalizzate all'avvio del processo civile tematico. In occasione di un confronto avuto con Componenti della Commissione Informatica, la Dott.ssa Fedele ha espresso rassicurazioni sull'andamento delle attività necessarie per l'avvio della procedura di presentazione dei ricorsi per decreto ingiuntivo con modalità telematica, avendo il

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Tribunale già predisposto l'organizzazione della Cancelleria deputata a gestire il sistema informatico necessario.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota dell'Avv. Massimiliano Giandotti, Presidente dell'Associazione Forense Ostia e Litorale, pervenuta il 15 giugno 2009, con la quale comunica della consegna della stanza da adibire alla Sala Avvocati del Tribunale di Roma - Sezione distaccata di Ostia.

Chiede altresì una dichiarazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma con la quale venga nominato un responsabile delegato, per la consegna delle chiavi della stanza da parte della Dirigenza.

Il Consiglio accoglie la richiesta dell'Associazione Forense Ostia e Litorale e delega il Consigliere Segretario Conte per dichiarazione di consegna delle chiavi.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota pervenuta il 16 giugno 2009 dell'A.N.F. - Associazione Nazionale Forense con la quale comunica che l'Avv. Mario Scialla è il nuovo Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio ne prende atto e si congratula con il Collega Mario Scialla per la prestigiosa nomina.

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota degli Avvocati Stefano Capece e Michele Capece, pervenuta in data 16 giugno 2009, con la quale comunicano lo scioglimento dell'Associazione Professionale "Studio Legale Capece".

Il Consiglio ne prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative, che approva a maggioranza.

- In data 18 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera Civile di Roma del convegno a titolo gratuito "La convenzione sulla protezione internazionale degli adulti in Italia, Inghilterra e Galles" che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n.4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- In data 18 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera Civile di Roma del convegno a titolo gratuito "Le modifiche al codice di procedura civile" che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 12 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Le Toghe del convegno a titolo gratuito "Fattispecie concrete del reato di violenza sessuale e sistema processuale della prova" che si svolgerà in una giornata, della durata di 5 ore.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.5 (cinque) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 16 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Uniprof Consorzio - Università di Roma Tor Vergata del convegno a titolo gratuito "Le crisi da sovraindebitamento" che si svolgerà in una giornata, della durata di 3,30 ore.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 16 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Pierotti - Bellucci del convegno a titolo gratuito "Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale" che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 15 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Consorzio per il Diritto di Famiglia - Family Law Consortium del convegno a titolo gratuito "Il ruolo dei protagonisti dei procedimenti di famiglia: l'avvocato, il giudice, lo psicologo, l'investigatore privato, il giornalista: professionisti a confronto - Aspetti sostanziali e deontologici" che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.

Il Consiglio

(*omissis*)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

delibera

di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 15 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.G.E.I.E. the Forensic Economics Italian Society del convegno a titolo gratuito "Diritto dei Consumatori: il rapporto giuridico di consumo" che si svolgerà in una giornata, della durata di 3,30 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 15 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.G.E.I.E. the Forensic Economics Italian Society del convegno a titolo gratuito "Diritto dei Consumatori: la tutela economica e processuale" che si svolgerà in una giornata, della durata di 3,30 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 27 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Custodi Giudiziari del seminario a titolo gratuito "Corso 2009 per lo svolgimento dell'incarico di Custode-Delegato nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari" che si svolgerà in quattro giornate, della durata di 12 ore complessive.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n.12 (dodici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

- In data 15 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Paradigma srl del convegno "La direttiva Brunetta sull'uso di internet e della posta elettronica nella P.A." che si svolgerà in una giornata, della durata di 8 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n.8 (otto) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 4 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Istituto di Studi Giuridici Arturo Carlo Jemolo del seminario "Corso di formazione di inglese giuridico Legal English and the Common Law" che si svolgerà in sedici giornate, della durata di 48 ore complessive.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 16 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera Minorile in Cammino - Università LUMSA del convegno "L'istruttoria patrimoniale nei procedimenti di famiglia" che si svolgerà in una giornata, della durata di 1,30 ore.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.1 (uno) credito formativo per il convegno suindicato.

- In data 15 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'I.G.O.P. Istituto Giuridico Opere Pubbliche del seminario "Requisiti generali di gara e normativa antimafia negli appalti pubblici" che si svolgerà in tre giornate, della durata di 9 ore complessive.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.3 (tre) crediti formativi a giornata per il seminario suindicato.

- In data 15 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'I.G.O.P. Istituto Giuridico Opere Pubbliche del seminario "La sicurezza del lavoro alla luce del D.Lgs. n.81/2008" che si svolgerà in tre giornate, della durata di 9 ore complessive.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.3 (tre) crediti formativi a giornata per il seminario suindicato.

- In data 15 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza del seminario "Master di II livello in Diritto Tributario Gian Antonio Micheli" che si svolgerà in sette mesi, della durata di 300 ore complessive.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

- In data 15 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della GAIA srl del seminario "Corso intensivo Avvocati

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

2009" che si svolgerà in venti giornate, della durata di 100 ore complessive.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato.

- In data 10 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Punzi della attività formativa "Aggiornamenti legislativi e nuovi orientamenti giurisprudenziali in materia di diritto processuale civile" che si svolgerà in due anni, della durata di 2 ore a sessione.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.12 (dodici) crediti complessivi per l'anno 2009 e n.12 (dodici) crediti complessivi per l'anno 2010 per la attività formativa suindicata.

- In data 12 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP della attività formativa "European Litigation Seminar 2009" che si svolgerà in due giornate, della durata di 7 ore complessive.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.7 (sette) crediti complessivi per la attività formativa suindicata.

- In data 11 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Salinetti - Studio Legale Sciuto-Montali-Capasso-Berardi della attività formativa "La procedura esecutiva a seguito delle nuove riforme legislative" che si svolgerà in tre giornate, della durata di 12 ore complessive.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n.12 (dodici) crediti complessivi per la attività formativa suindicata.

- In data 11 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Salinetti - Studio Legale Sciuto-Montali-Capasso-Berardi della attività formativa "La responsabilità della banca e dell'intermediario finanziario" che si svolgerà in tre giornate, della durata di 12 ore complessive.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

di concedere n.12 (dodici) crediti complessivi per la attività formativa suindicata.

- Il Consigliere Cipollone comunica che il Torneo Justitia sta giungendo al termine, la finale si giocherà la prima settimana di luglio.

Il Consiglio delibera di predisporre le opportune operazioni per le coppe e le medaglie facendosi carico dei costi.

- Il Consigliere Murra comunica che la settimana scorsa è prematuramente ed improvvisamente scomparso il Collega Carlo Barabaschi. Nato nell'agosto del 1945 Barabaschi era Avvocato dell'INPS e ricopriva da ultimo il ruolo di Coordinatore per la Sezione laziale dell'Avvocatura dell'Istituto. Recentemente si era anche candidato alle elezioni forensi e, in quella occasione, aveva avuto modo di farsi conoscere da molti colleghi, i quali dietro al carattere schivo di Carlo hanno potuto apprezzare le sue doti umane e professionali.

Il Consiglio, dato atto, profondamente addolorato per la scomparsa del Collega Carlo Barabaschi, formula alla famiglia le più sentite condoglianze.

- I Consiglieri Fasciotti, Gianzi, Ierardi, Murra, Nesta e Vaglio riferiscono sull'incontro avvenuto con il Primo Presidente della Corte di Cassazione in data 15 giugno u.s. e relativo all'ispezione di locali proposti da quest'ultimo come sede consiliare alternativa a quella attuale. All'incontro ha preso parte il Consigliere giuridico del Ministro della Difesa Dott. Severini. Tuttavia va detto che le Autorità militari hanno inteso, in modo grossolanamente erroneo, che gli spazi oggetto del sopralluogo fossero quelli della Caserma Manara (via Damiata 3) e non quelli della Caserma Nazario Sauro (Via Lepanto), dove invece è già allocata gran parte degli Uffici giudiziari. Cosicché, solo dopo una serie di telefonate volte ad acquisire le necessarie autorizzazioni dello Stato Maggiore dell'Esercito, gli astanti hanno potuto fare accesso soltanto nel cortile della Nazario Sauro, senza peraltro visitare alcun locale per assenza di militari addetti all'apertura dei medesimi. In sostanza il sopralluogo si è risolto in un nulla di fatto, atteso che gli eventuali spazi sono stati soltanto individuati dall'esterno (si tratta di stanze collocate nella parte dell'edificio che affaccia su Viale delle Milizie). I Consiglieri presenti, peraltro, hanno avuto la netta sensazione che le Autorità militari non hanno alcuna intenzione di liberare gli spazi ancora occupati all'interno della "Nazario Sauro" (uffici del Reparto informazioni e sicurezza dell'Esercito e magazzini della Marina Militare) malgrado questa sia oramai affidata per tre quarti al Ministero della Giustizia e che l'errore incorso nell'individuazione della stessa Caserma sia stato in qualche modo voluto o non evitato con un minimo di diligenza.

Il Consiglio ne prende atto.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- I Consiglieri Murra e Vaglio, quali Coordinatori della Commissione di Procedura Civile, informano che il Convegno dal titolo "L'esecuzione forzata nello spazio giudiziario europeo" ha ottenuto un buon successo. I molti relatori che si sono succeduti (i Colleghi Marco Farina, Andrea Provini, Luca Leone, Fabrizio Ravidà, Leo Piccininni e Andrea Panzarola) hanno tratteggiato l'intera tematica del titolo esecutivo europeo, del decreto ingiuntivo europeo e il procedimento europeo per le controversie di modesta entità). A tutti loro va il ringraziamento dei Coordinatori Murra e Vaglio e del pubblico intervenuto.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Consigliere Rossi propone di modificare il Regolamento attuativo in materia di formazione inserendo, al termine dell'art. 2 co. 7, le seguenti parole:

1) solo qualora l'evento sia organizzato in collaborazione con lo stesso;

2) non è consentito lo svolgimento di eventi nelle suddette materie nell'ambito dell'attività di studio ex art. 4 co. 2 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense ed ex art. 2 co. 3 del presente Regolamento e, comunque, presso gli studi legali.

Propone altresì di modificare l'art. 4 co. 2 sostituendo le parole "ad un anno" con quelle "fino al 31 dicembre dell'anno".

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Vaglio, facendo seguito alla segnalazione del Consigliere Murra e della conseguente delibera consigliare del 28 maggio 2009, riferisce che sul periodico Top Legal, ora distribuito anche on line, nella pubblicazione di articoli ed interviste a colleghi vengono menzionati, in modo enfatico, i nomi dei clienti e gli affari maggiori nei quali sono stati chiamati a prestare la propria assistenza, e ciò in violazione dell'art. 17 del vigente Codice deontologico.

Il Consiglio delibera di inviare apposita lettera, conformemente a quanto già deciso su analogo argomento, delegando il Consigliere Murra all'adempimento, unitamente al Consigliere Fasciotti.

Pratica n. (omissis) S Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 29 aprile 2009, in merito alla possibilità:

1) di non comparire all'udienza di rinvio, appositamente chiesto per consentire alla sua cliente di dare luogo alla nomina di altro difensore nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c., in ordine al quale il medesimo Professionista ha formalizzato, mediante deposito in atti, la rinuncia al mandato, tempestivamente comunicata alla parte assistita con raccomandata a. r.;

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

2) di conoscere quale attività dovrà svolgere in caso di sua comparizione, attesa la volontà della parte all'inadempimento di nuova nomina.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

osserva

- l'art. 47 del Codice Deontologico Forense "Rinuncia al mandato" recita: "L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato". La ragione di tale disposto risiede nella conseguenza del comportamento del professionista, il quale deve essere scevro da ogni condizionamento di fronte alla giusta causa (elemento oggettivo) costituito dal venir meno della fiducia, fondamento primario del rapporto, o giusto motivo (elemento soggettivo), fattispecie configurabili nel giudizio insindacabile dell'avvocato stesso;

- il primo canone di detto articolo prescrive che "In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze (una tempestiva comunicazione, secondo il Consiglio Nazionale Forense, 6 febbraio 1995, n. 7, e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa";

- in tema di mandato l'art. 1727, II co., c.c. dispone che "In ogni caso la rinuncia deve essere fatta in modo e in tempi tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso di inadempimento grave da parte del mandatario";

- in materia di recesso l'art. 2237, III co, c.c., prevede che "Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente";

- come ulteriore conseguenza, il II canone dell'art. 47 del citato Codice Deontologico Forense stabilisce che "Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di altro difensore, nel rispetto di obblighi di legge l'avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli" e ciò in ossequio al dovere di diligenza ex art. 8 del codice deontologico forense;

- il difensore che abbia rinunciato al mandato, od al quale il mandato sia stato revocato dal cliente, pur conservando, fino alla sua sostituzione, la legittimazione a ricevere gli atti indirizzati dalla controparte al suo assistito, non è più legittimato a compiere atti nell'interesse del mandante, atteso che la revoca o la rinuncia hanno pieno effetto tra il cliente e il difensore e determinano il venir meno del rapporto di prestazione d'opera intellettuale instauratosi con il contratto di patrocinio (Tribunale di Bari, Sez. I, 20 maggio 2008, n. 1274; Cass. Civ., Sez II, 13 febbraio 1966, n. 1085);

- nell'evidente esigenza di evitare la *vacatio* dello *jus postulandi*, pregiudizievole per le parti e per la stessa regolarità del processo, l'art. 85 c.p.c. "Revoca e rinuncia della procura" dispone

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

che "La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finchè non sia avvenuta la sostituzione del difensore";

- l'art. 107, III co., c.p.p. rispecchia analoga disposizione;
- gli adempimenti posti in atto, delineati nella formulazione della richiesta di parere, sono in linea con la normativa legislativa rappresentata, i quali hanno chiaramente escluso l'opportunità di disporre la rimessione della causa sul ruolo, con invio di trattazione ad altra udienza, onde consentire alla parte di assumere le proprie valutazioni difensive (Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 novembre 2004, n. 7570);

esprime

parere nel senso che l'Avv. (omissis) non sia tenuto ad assistere la cliente fino alla nomina di un nuovo difensore, fatta salva l'osservanza di informazione alla parte circa le comunicazioni che dovessero pervenirgli.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha esposto, con missiva pervenuta l'11 maggio 2009, il seguente caso:

- difensore di fiducia di un indagato "A", viene a conoscenza, a seguito di esame inerente agli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica al Tribunale del Riesame, di risultanze investigative relative ad altro soggetto "B", allo stato non indagato nel procedimento penale in cui figura indagato lo stesso suo assistito "A";

sempre detto Professionista

- risulta, altresì, difensore di fiducia del soggetto "B", indagato ed imputato in due diversi procedimenti penali;

- afferma che dette risultanze investigative delineano potenziali profili di interesse penale anche per il soggetto "B";

- precisa, inoltre, che ulteriori effetti conseguenti all'attività di indagine espletata hanno interessato pure il figlio "C" del soggetto indagato "B";

- dichiara essere stati posti sotto sequestro, a seguito di perquisizione effettuata in un locale adibito allo svolgimento di attività professionale ed in condivisione tra l'indagato "A" ed il figlio "C" dell'altro soggetto "B": computer e materiale informatico di proprietà di "C";

- è stato richiesto da quest'ultimo soggetto "C" di presentare istanza di dissequestro dei predetti beni.

In dipendenza di quanto sopra rappresentato, il citato legale ha formulato richiesta di parere deontologico volto a conoscere quale possa essere la migliore condotta da tenere sia per continuare ad assistere il cliente senza venire meno ai propri obblighi professionali, ma tutelando, al contempo, la propria persona e sia

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

per esercitare l'attività richiesta dal figlio "C", terzo interessato nel procedimento.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

premessi

- che l'art. 37 del codice deontologico forense "Conflitto di interessi" sancisce l'obbligo per l'avvocato di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche professionale;

- che il I canone prevede la sussistenza di ipotesi di conflitto di interessi in tre casi, quando:

1) l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto delle informazioni fornite da altro assistito;

2) la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito;

3) lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico;

- che l'ipotesi della incompatibilità o del conflitto di interessi trova una specifica regolamentazione nel processo penale, art. 106 c.p.p.: "Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso processo", sub 1, secondo cui "La difesa di più imputati può essere assunta da un difensore comune, purchè le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili", con conseguenza "che non è sufficiente ad integrare l'incompatibilità la diversità di posizioni giuridiche o di linee di difesa tra più imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di essi sia assolutamente incompatibile con la versione fornita dagli altri assistiti, così da determinare un contrasto radicale ed insuperabile, tale da rendere impossibile la prospettazione di tesi difensive logicamente inconciliabili da parte di un difensore comune." (Cass. Pen. Sez. II, 19 gennaio 2006, n. 5918);

ritiene

che le valutazioni del caso, sulla base di quanto sopra esposto, non possano, dunque, che essere rimesse al professionista, unico soggetto a conoscenza delle circostanze di fatto che sottendono alla fattispecie.

Pratica n. (omissis) S - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato la seguente richiesta di parere deontologico pervenuta il 28 maggio 2009:

"Se il divieto di cui all'art. 28 del codice deontologico venga meno nel caso di corrispondenza espressamente riservata indirizzata a collega che, oltre a tale qualifica professionale, riveste anche il ruolo di parte sostanziale nella vicenda giuridica e nel conseguente processo giudiziario".

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Il predetto Professionista ha fatto altresì presente che "In favore della non applicazione dell'art. 28 codice deontologico in siffatta ipotesi depongono alcuni autori (cfr. R. Danovi, Commentario al codice deontologico forense, II ed. Giuffrè, Milano 2004, pag. 454)".

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

premessò

- che la regola deontologica dell'art. 28 sancisce: "Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate o comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi"; i canoni complementari I e II prevedono la producibilità della corrispondenza nei rispettivi casi: a) "quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione"; b) "quando (la corrispondenza) dell'avvocato ... assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste"; mentre il canone complementare III impone all'avvocato di "non consegnare all'assistito la corrispondenza riservata tra colleghi ...";

- che il Danovi, nel suo Commentario al codice deontologico forense, come sopra riferito, precisa: "Non sono da ritenere riservate neppure le lettere ... scambiate con un avvocato, che sia parte sostanziale nel giudizio";

osserva

il motivo che si delinea contrario alla regola deontologica risiede semplicemente nella qualifica dell'avvocato quale parte sostanziale nel giudizio, in cui la situazione giuridica, composta da un dovere e dal diritto soggettivo corrispondente, dall'inadempimento del primo e dalla lesione del secondo, ovvero da un illecito, costituisce, riguardo alla regola stessa, l'eccezione mirante alla tutela del regolare svolgimento del processo e, pertanto,

esprime parere

nel senso che può essere prodotta o riferita in giudizio la corrispondenza espressamente riservata, scambiata con un avvocato che sia parte sostanziale nel giudizio stesso.

Pratica n. (omissis) S - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato la seguente richiesta di parere deontologico, pervenuta il 28 maggio 2009:

"Se sia lecito o meno per l'avvocato affidare il recupero delle parcelle professionali insolute a Società che svolgono professionalmente l'attività di recupero crediti, dopo avere inutilmente esperito tutti i bonari tentativi di sollecito".

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica;

osserva

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

il Codice Deontologico Forense stabilisce sub:

A) Titolo I - Principi generali

Art. 5 "L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro";

Art. 6 "L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza";

Art. 7 "E' dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale"; I canone "Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che compia consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio assistito";

Art. 9 "i criteri primari e fondamentali di segretezza e riservatezza";

Art.10 "Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza";

B) Titolo III - Rapporti con la parte assistita

Art. 35 "Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia";

Art. 36 "L'avvocato ha l'obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell'osservanza della legge e dei principi deontologici";

Art. 46 "L'avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato";

l'art. 59 del trattato CEE sancisce che l'attività di recupero in via giudiziale di crediti, esercitata a titolo professionale, è riservata alla professione di avvocato" (Corte Giustizia CE, Sez. V, 12 dicembre 1996, n. 3);

esprime parere

nel senso che le norme sopra rappresentate siano, ovviamente, ostantive al comportamento dell'avvocato che intenda affidare a terzi la sua attività finale afferente il recupero delle proprie spettanze professionali nei confronti di un suo ex cliente, attività discendente da mandato sostanziale, costituente un negozio bilaterale (cosiddetto contratto di patrocinio) con il quale il professionista viene incaricato di svolgere la sua opera professionale in favore della parte.